

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar di reiezione del ricorso di Primo grado - Sopravvenienza di precedenti giurisprudenziali - Mutamenti nelle circostanze - Riproposizione della domanda cautelare - Non occorre.

Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 25 giugno 2021, n. 3490

“[...] la sopravvenienza di precedenti giurisprudenziali – relativi a giudizi analoghi – non rientra tra i «mutamenti nelle circostanze» che giustificano la riproposizione della domanda cautelare e la revoca della precedente pronuncia interinale [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Dario Simeoli;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;

Ritenuto che:

- la sopravvenienza di precedenti giurisprudenziali – relativi a giudizi analoghi – non rientra tra i «mutamenti nelle circostanze» che giustificano la riproposizione della domanda cautelare e la revoca della precedente pronuncia interinale;
- resta ferma la possibilità per la parte appellante di sollecitare la fissazione dell'udienza pubblica di discussione;
- la presente domanda cautelare va dunque dichiarata inammissibile;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- dichiara inammissibile l'istanza presentata ai sensi dell'art. 58 c.p.a.;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere